



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del lavoro | Revisore legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del lavoro

**Circolare n. 197 – 27 Agosto 2020**

## “D.L. AGOSTO – MISURE URGENTI PER IL SOSTEGNO ED IL RILANCIO DELL'ECONOMIA”, LE NOVITA' IN MATERIA DI LAVORO

Come anticipato da precedente circolare di Studio, sulla G.U. n. 203 del 14 Agosto 2020, S.O. n. 30/L è stato pubblicato il D.L. 14 Agosto 2020, n. 104, c.d. “Decreto Agosto”, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.

Con il decreto, il Governo ha stanziato ulteriori 25 miliardi di euro, da utilizzare per proseguire e rafforzare l'azione di ripresa dalle conseguenze negative dell'epidemia da COVID-19 e sostenere lavoratori, famiglie e imprese, con particolare riguardo alle aree svantaggiate del Paese. Le risorse complessive messe in campo per reagire all'emergenza arrivano così a 100 miliardi di euro, pari a 6 punti percentuali di PIL.

Il decreto, in vigore dal 15 Agosto 2020, in particolare, dispone il prolungamento per un massimo di 18 settimane complessive dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga previsti per l'emergenza, introduce nuove tipologie di esonero contributivo per i datori di lavoro ed importanti agevolazioni per le aree svantaggiate, prevede ulteriori nuove indennità specifiche per alcuni settori, prolunga e rafforza alcune delle misure a sostegno dei lavoratori varate con i precedenti provvedimenti, modifica la disciplina dei contratti a termine e proroga il divieto di licenziamento per le imprese.

Di seguito di riportano, in sintesi, le novità in materia di lavoro. Il testo integrale del decreto è consultabile attraverso la precedente circolare di Studio, [n. 195 del 16 Agosto 2020](#).

### **Ammortizzatori sociali (artt. 1, 2 e 19)**

Il Decreto Agosto prevede la concessione di ulteriori 18 settimane di trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga fruibili nel periodo ricompreso tra il 13 Luglio 2020 e il 31 Dicembre 2020.

Le domande riguarderanno un primo periodo di 9 settimane cui seguirà la presentazione di una nuova domanda per le ulteriori 9 settimane di integrazione. Solo in quest'ultimo caso è previsto il

versamento di un contributo addizionale, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, in misura pari:

- al 9% della retribuzione non erogata durante la CIG, se la riduzione del fatturato è pari o inferiore al 20%;
- al 18% della retribuzione non erogata durante la CIG, se non c'è stata alcuna riduzione del fatturato.

Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per coloro che hanno avviato l'attività di impresa successivamente al primo Gennaio 2019.

Le domande devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020).

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di 30 giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative da svolgere presso la stessa azienda, per una durata massima di 50 giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 Luglio e il 31 Dicembre 2020. La domanda di CISOA deve essere presentata, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell'attività lavorativa. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020 sono imputati ai predetti 50 giorni. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020).

I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale per un periodo massimo complessivo di 9

settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga dovranno essere presentate dai datori di lavoro all'INPS, per un massimo di:

- 9 settimane complessive;
- 13 settimane complessive per le associazioni aventi sede nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna.

Riguardo alle ex-zone rosse, l'art. 19 del D.L. n. 104/2020 prevede che i datori di lavoro che nell'anno 2020 hanno sospeso l'attività lavorativa a causa dell'impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro per via dei provvedimenti di contenimento e di divieto di allontanamento dal proprio territorio, possono presentare domanda dei trattamenti di integrazione salariale con specifica causale "COVID 19 - Obbligo permanenza domiciliare", fino a un massimo complessivo di 4 settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Regione del Veneto e Lombardia. Le domande sono trasmesse esclusivamente all'INPS, a pena di decadenza, entro il 15 Ottobre 2020.

In merito alle modalità concrete con le quali attivarsi per richiedere i nuovi periodi introdotti, si rimane in attesa di una prossima circolare INPS, in via di pubblicazione nei prossimi giorni.

Si ricorda, infine, che proprio sulle modalità di accesso e di concreto utilizzo dei vari ammortizzatori sociali, sono in corso tutt'ora frequenti controlli da parte delle autorità ispettive, come comunicato in precedenza, in virtù anche della recente circolare n. 532/2020 attraverso la quale l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha comunicato la partenza delle attività di controllo sulla legittimità della fruizione degli ammortizzatori sociali richiesti con causale "COVID-19" da parte di aziende e lavoratori; sulla base di ciò si raccomanda alle aziende clienti di osservare un comportamento prudente e cautelativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali oggi disponibili.

### **Decontribuzione per le aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione (art. 3)**

Ai datori di lavoro privati, non agricoli, che non richiedono la proroga della CIG e che abbiano già fruito, nei mesi di Maggio e Giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti dai precedenti decreti, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 Dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruito nei mesi di Maggio e Giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. L'esonero può essere riconosciuto anche ai datori di lavoro che hanno richiesto periodi di integrazione salariale ai sensi del D.L. n. 18 del 2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 Luglio 2020.

**NASpl e DIS-COLL (art. 5)**

Le prestazioni NASpl e DIS-COLL, il cui periodo di fruizione termini nel periodo compreso tra il 1°Maggio 2020 e il 30 Giugno 2020, sono prorogate per ulteriori 2 mesi a decorrere dal giorno di scadenza. L'importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all'importo dell'ultima mensilità spettante per la prestazione originaria.

**Decontribuzione per le assunzioni (artt. 6 e 7)**

Fino al 31 Dicembre 2020, ai datori di lavoro non agricoli che successivamente al 15 Agosto 2020 assumono a tempo indeterminato, con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuto l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall'assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di un 8.060 euro annui, da riparametrare su base mensile.

Dall'esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all'assunzione presso la medesima impresa.

L'esonero, cumulabile con altri esoneri o riduzioni, è riconosciuto anche nei casi di trasformazione a tempo indeterminato di un contratto a termine.

L'esonero è riconosciuto, sino ad un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato si applica il predetto esonero per le assunzioni a tempo indeterminato.

**Contratti a termine e apprendistato (art. 8)**

Fino al 31 Dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle causali.

L'art. 8 del D.L. n. 104, inoltre, abroga il comma 1-bis dell'art. 93 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio) che imponeva ai datori di lavoro di prorogare il termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, di una durata pari al periodo di sospensione dell'attività lavorativa, prestata in forza dei medesimi contratti, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Si ricorda con l'occasione che, rimane sempre vigente l'art. 20 del D.Lgs. n. 81/2015, di seguito riportato:

1. *L'apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato non è ammessa:*
- a) *per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;*
  - b) *presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi a norma degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a tre mesi;*
  - c) ***presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il contratto a tempo determinato;***
  - d) *da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.*
2. *In caso di violazione dei divieti di cui al comma 1, il contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.*

Si rammenta, infine, che, se a seguito di un'eventuale controversia il Giudice non ritenga veritiera la causale indicata dall'azienda, convertirà il rapporto in un contratto a tempo indeterminato, ordinando la corresponsione di un risarcimento del danno determinato in un ammontare variabile (tra le 2,5 e le 12 mensilità).

Alla luce di quanto sopra riportato, si raccomanda quindi di procedere al rinnovo e alla proroga dei contratti a termine utilizzando un approccio cautelativo e prudenziale.

### **Indennità per i lavoratori del turismo, stabilimenti termali e spettacolo (art. 9)**

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto di lavoro dipendente, né di NASPI, è riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro.

La medesima indennità ed alle stesse condizioni è riconosciuta ai lavoratori in somministrazione, impiegati presso imprese utilizzatrici operanti nel settore del turismo e degli stabilimenti termali.

È riconosciuta un'indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro ai lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, individuati nei seguenti:

- a) lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo;



- b) lavoratori intermittenti, che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020;
- c) lavoratori autonomi privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che nel periodo compreso tra il 1°Gennaio 2019 e il 29 Febbraio 2020 siano stati titolari di contratti autonomi occasionale, e che non abbiano un contratto in essere alla data di entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020). Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti alla data del 17 Marzo 2020 alla Gestione separata, con accredito nello stesso arco temporale di almeno un contributo mensile;
- d) incaricati alle vendite a domicilio, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000,00 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata, alla data del 17 Marzo 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, che hanno i requisiti di cui all'art. 38 del D.L. n. 18/2020, è erogata una indennità onnicomprensiva pari a 1000 euro; la medesima indennità viene erogata anche ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo con almeno sette contributi giornalieri versati nel 2019, cui deriva un reddito non superiore ai 35.000 euro.

Ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali in possesso cumulativamente dei requisiti di seguito elencati, è riconosciuta una indennità onnicomprensiva pari a 1.000,00 euro:

- a) titolarità nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato nel settore del turismo e degli stabilimenti termali, di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- b) titolarità nell'anno 2018 di uno o più contratti di lavoro a tempo determinato o stagionale nel medesimo settore di cui alla lettera a), di durata complessiva pari ad almeno 30 giornate;
- c) assenza di titolarità, al momento dell'entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020), di pensione e di rapporto di lavoro dipendente.

Le indennità predette non sono tra loro cumulabili e non sono cumulabili con l'indennità di cui all'art. 44 del D.L. n. 18/2020. Le suddette indennità sono cumulabili con l'assegno ordinario di invalidità.

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall'INPS, previa domanda.

Decorsi 15 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame si decade dalla possibilità di richiedere l'indennità di cui agli articoli 78, 84, 85 e 98 del D.L. n. 34/2020.

**Indennità per i lavoratori marittimi (art. 10)**

Ai lavoratori marittimi che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° Gennaio 2019 e il 17 Marzo 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno 30 giornate nel medesimo periodo, non titolari di contratto di arruolamento o di altro rapporto di lavoro dipendente, né di NASpl, né di indennità di malattia né di pensione alla data di entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020), è riconosciuta un'indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di Giugno e Luglio 2020.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda.

**Indennità per i lavoratori sportivi (art. 12)**

Per il mese di Giugno 2020, è erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., un'indennità pari a 600,00 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, riconosciuti dal Comitato Olimpico Nazionale (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP), le società e associazioni sportive dilettantistiche, già attivi alla data del 23 Febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività.

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è riconosciuto ai percettori di altro reddito da lavoro e del reddito di cittadinanza, del reddito di emergenza e delle prestazioni di cui agli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 44 del D.L. n. 18/2020.

Ai soggetti già beneficiari per i mesi di Marzo, Aprile e Maggio dell'indennità di cui all'articolo 96 del D.L. n. 18/2020 e di cui all'articolo 98 del D.L. n. 34/2020, la medesima indennità pari a 600 euro è erogata, senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di Giugno 2020.

**Indennità per i liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato (art. 13)**

Ai soggetti già beneficiari dell'indennità di cui al D.M. 29 Maggio 2020 adottato ai sensi dell'art. 44, comma 2, del D.L. n. 18/2020, la medesima indennità è erogata in via automatica anche per il mese di Maggio 2020 e, per tale mese, la stessa è elevata all'importo di 1.000 euro. Con riferimento ai liberi professionisti iscritti agli enti di previdenza obbligatoria di diritto privato, i quali non abbiano già beneficiato dell'indennità di cui al predetto decreto ministeriale, ai fini del riconoscimento agli stessi dell'indennità di 1000 euro, si applicano le disposizioni di cui al

medesimo decreto del 29 Maggio 2020, con aggiornamento del termine temporale per la cessazione di attività che è esteso dal 30 Aprile 2020 al 31 Maggio 2020.

Le domande per l'accesso all'indennità da parte di chi non lo avesse fatto per i mesi di Marzo e Aprile devono essere presentate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del decreto in esame (15 Agosto 2020).

#### **Proroga del divieto di licenziamento (art. 14)**

Fino al termine al 31 Dicembre 2020, ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 ovvero del nuovo esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo e individuale per giustificato motivo oggettivo, e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 Febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.

Le preclusioni e le sospensioni non si applicano nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa, in caso di fallimento, ovvero nelle ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.

Il datore di lavoro che, indipendentemente dal numero dei dipendenti, nell'anno 2020, abbia proceduto al recesso del contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo può, in deroga alle previsioni di cui all'art. 18, comma 10, L. n. 300/1970, revocare in ogni tempo il recesso purché contestualmente faccia richiesta del trattamento di cassa integrazione salariale, a partire dalla data in cui ha efficacia il licenziamento. In tal caso, il rapporto di lavoro si intende ripristinato senza soluzione di continuità, senza oneri né sanzioni per il datore di lavoro.

#### **Bonus baby sitter e REM (artt. 21 e 23)**

Stanziate nuove risorse per la concessione del bonus baby sitter e del Reddito di emergenza (REM).

Le domande per la quota di REM dovranno essere presentate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 15 Ottobre 2020.

#### **Decontribuzione Sud (art. 27)**

In favore dei datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al



75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale, un esonero dal versamento dei contributi pari al 30% dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all'INAIL.

Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L'agevolazione è concessa dal 1° Ottobre al 31 Dicembre 2020, previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 Marzo 2020 C (2020) 1863).

### **Versamenti tributari e contributivi (art. 97)**

Vengono riprogrammate le scadenze relative ai versamenti tributari e contributivi sospesi nella fase di emergenza.

In particolare, sono rateizzati ulteriormente i versamenti sospesi nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio:

- a) il 50% del totale potrà essere versato, senza applicazione di sanzioni o interessi, in un'unica soluzione entro il 16 Settembre 2020 o mediante rateizzazione (fino a 4 rate mensili di pari importo) con il pagamento della prima rata entro il 16 Settembre;
- b) il restante 50% può essere corrisposto, senza sanzioni e interessi, con una rateizzazione per un massimo di 24 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 Gennaio 2021.

Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

### **Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020 (art. 112)**

Limitatamente al periodo d'imposta 2020, l'importo del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dall'azienda ai lavoratori dipendenti che non concorre alla formazione del reddito ai sensi dell'art. 51, comma 3, del D.P.R. 22 Dicembre 1986, n. 917, è elevato ad euro 516,46.

Con l'occasione si ricorda che risultano attualmente in corso frequenti attività di carattere ispettivo a cura degli enti preposti attraverso le quali si verifica il rispetto delle prescrizioni normative imposte dai recenti protocolli di sicurezza in merito alle tematiche della salute e l'igiene sui luoghi di lavoro; si raccomanda quindi di porre la massima attenzione a tali aspetti, confrontandosi assiduamente con i soggetti deputati alla gestione di tali aree (medico del lavoro, RLS - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, RSPP - Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, ecc).

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di Maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso il profilo [LinkedIn](#) per poter ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Per opportuna conoscenza, si rimanda alla [circolare n. 42/2020](#), per conoscere le modalità con cui lo Studio rimane operativo e a completa disposizione dei Signori Clienti a partire da lunedì 16 Marzo 2020.

Studio Frisoni e Bisceglie

